

XVIII legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2318**

Deleghe al Governo e altre  
disposizioni in materia di  
spettacolo

settembre 2021  
n. 441



servizio studi del Senato

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e  
della salute

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali,  
giustizia e cultura



SERVIZIO STUDI  
TEL. 066706-2451  
[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 2318**

Deleghe al Governo e altre  
disposizioni in materia di  
spettacolo

settembre 2021  
n. 441

a cura di: M. Bracco e L. Fucito

## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	5
Articolo 1, commi 1 e 3 ( <i>Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo</i> ) .....	7
Articolo 1, commi 2 e 3 ( <i>Delega per il riordino delle misure di sostegno in favore dei lavoratori a termine, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo</i> ) .....	17
Articolo 2 ( <i>Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo</i> ) .....	21
Articolo 3 ( <i>Osservatorio dello spettacolo</i> ) .....	23
Articolo 4 ( <i>Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo</i> ) .....	25

## **SCHEDE DI LETTURA**



**Articolo 1, commi 1 e 3**  
***(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo)***

L'articolo 1 del provvedimento in esame, collegato alla legge di bilancio per l'anno 2021-2023, reca, al comma 1, una **delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo**. Si tratta di una delega analoga a quella recata **all'articolo 2 della [L. 22 novembre 2017, n. 175](#), non esercitata entro i termini ivi previsti** (12 mesi dall'entrata in vigore della medesima legge), della quale richiama i principi e criteri direttivi, il procedimento nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative.

Il comma 3 dispone in ordine all'invarianza della spesa conseguente all'attuazione dei commi 1 e 2 (per quest'ultimo si rinvia alla relativa scheda di lettura).

La delega in esame, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, riguarda nello specifico i **seguenti ambiti**:

**1) il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche** e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

Le fondazioni lirico-sinfoniche interessate dall'intervento normativo sono 14<sup>1</sup>. Esse nella quasi totalità risultano dalla trasformazione in fondazioni di diritto privato - disposta ai sensi del richiamato d.lgs. n.367 del 1996 - degli 11 maggiori Teatri d'opera<sup>2</sup> e delle due istituzioni concertistiche assimilate<sup>3</sup>, già enti lirici di diritto pubblico in forza della legge n. 800 del 1967. La richiamata legge n.310 del 2003 ha a sua volta costituito la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Il coordinamento e il riordino riguarda, nello specifico, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Ai sensi del comma 3-*bis* testé richiamato, al fine di favorire il risanamento economico-finanziario delle fondazioni lirico sinfoniche e di prevenire il verificarsi di ulteriori

---

<sup>1</sup> Si tratta delle seguenti: Fondazione Teatro alla Scala di Milano; Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia; Fondazione Teatro Comunale di Bologna; Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova; Fondazione Teatro di S. Carlo in Napoli; Fondazione Teatro Massimo di Palermo; Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale; Fondazione Teatro Regio di Torino; Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste; Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; Fondazione Arena di Verona; Fondazione Teatro Lirico di Cagliari; Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

<sup>2</sup> Cioè il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona.

<sup>3</sup> Cioè l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, il Governo era stato chiamato a provvedere alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle medesime fondazioni tramite l'adozione di regolamenti di delegificazione secondo determinati criteri e principi, da adottare entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Non risulta in proposito che siffatti decreti siano stati adottati.

*Al riguardo, si valuti l'opportunità di riconsiderare il riferimento, contenuto al comma 1, alle disposizioni regolamentari adottate ai sensi del citato decreto-legge n.113 del 2016.*

## **2) la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.**

Il Governo, nell'esercizio della delega, è chiamato alla redazione di un unico testo normativo denominato « **codice dello spettacolo** » nell'ottica di conferire al settore dello spettacolo "un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa" e di "migliorare la qualità artistico-culturale", mediante favorendo "la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente", in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente.

La richiamata raccomandazione 2006/962/CE in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente, si inquadra nelle iniziative poste in essere dall'Unione europea al fine di favorire l'acquisizione delle principali competenze di cui devono disporre i giovani e gli adulti alla luce delle esigenze che la globalizzazione pone anche nei confronti della società europea.

Nello specifico, l'atto di indirizzo invita gli Stati membri a sviluppare l'offerta di competenze chiave per tutti nell'ambito delle loro strategie di apprendimento permanente, a tal fine avvalendosi del quadro di riferimento europeo contenente le competenze chiave, riportate in allegato al medesimo documento. Fra esse, si segnala quella relativa alla "consapevolezza ed espressione culturale", definita come consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Al riguardo, si segnala che le disposizioni della richiamata raccomandazione sono superate da quelle contenute nella raccomandazione 22 maggio 2018, n.2018/C189/01, anch'essa relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

In particolare, nel quadro di riferimento contenente le competenze chiave allegato all'atto di indirizzo è mantenuto il riferimento alla competenza in materia di consapevolezza ed



espressione culturali, che implica "la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali". Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

*Si valuti pertanto l'opportunità di sostituire il riferimento alla raccomandazione 18 dicembre 2006, n. 2006/962/CE con quello alla raccomandazione 22 maggio 2018, n.2018/C189/01.*

### **Nel dare attuazione alla delega il Governo:**

- dovrà tenere in considerazione i **principi sanciti all'articolo 1 della citata legge n. 175 del 2017.**

Ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 1, la Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; riconosce l'utilità sociale dello spettacolo.

La Repubblica promuove e sostiene altresì (ai sensi del comma 2) le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile<sup>4</sup>.

La Repubblica è inoltre chiamata a riconoscere il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza; il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore; la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee; la tradizione dei corpi di ballo italiani; l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani; l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

Quanto all'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, la Repubblica (ai sensi del comma 4) favorisce e promuove: a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità; b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia; d) il teatro e altre forme dello spettacolo per

---

<sup>4</sup> In particolare, la norma richiama a) le attività teatrali; b) le attività liriche, concertistiche, corali; c) le attività musicali popolari contemporanee; d) le attività di danza classica e contemporanea; e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante; f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca; e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia; f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado; h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti; l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività; o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere per le attività dello spettacolo;

▪ **dovrà attenersi ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2 (con esclusione della lettera b), numero 5)<sup>5</sup>, 3 e 4 della medesima legge n. 175 del 2017.**

Alla luce del rinvio operato al citato articolo 2, comma 2, 3 e 4, la delega legislativa in esame dovrà rispettare dunque i seguenti principi e criteri direttivi<sup>6</sup>:

a) **adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione**, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale nelle materie oggetto di delega.

Si ricorda che l'art.117, per quanto di interesse in questa sede, riserva alla competenza concorrente la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali (terzo comma). Quanto all'articolo 118, rilevano in particolare i commi primo - ai sensi del quale le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza,

<sup>5</sup> L'articolo 2, comma 2, numero 5 riguardava l'attivazione di un tavolo programmatico tra Mibact ed Ente nazionale per il turismo (ENIT), ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale. Come si legge nella relazione illustrativa il mancato riferimento a tale disposizione si collega all'intervenuta riorganizzazione ministeriale. Al riguardo, con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha assunto la nuova denominazione di Ministero della cultura con il nuovo acronimo MIC, in conseguenza del trasferimento delle funzioni in materia di turismo al nuovo Ministero del turismo.

<sup>6</sup> Per approfondimenti, si vedano le schede di lettura sull'AC 4652, poi divenuto legge n.175 del 2017.

e quarto, diretto a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini sulla base del principio di sussidiarietà;

**b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato.**

Nello specifico, si stabilisce che sono attribuiti allo Stato:

- la **gestione** del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**) e la determinazione – da esercitare **tramite decreti non aventi natura regolamentare**, previo parere del Consiglio superiore per lo spettacolo<sup>7</sup> e previa intesa in sede di Conferenza unificata – dei **criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi** a valere sul medesimo Fondo;
- l'**armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali**, anche attraverso accordi di programma;
- la promozione della **diffusione delle produzioni** italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di **giovani artisti e compositori emergenti**, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, anche mediante specifiche previsioni nel contratto di servizio con RAI-Radiotelevisione italiana Spa;
- la **promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo**, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;
- la **promozione dell'integrazione e dell'inclusione**, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;
- l'individuazione, previa intesa in sede di **Conferenza unificata**, di strumenti di accesso al **credito agevolato** anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, incluso l'Istituto per il credito sportivo<sup>8</sup>;
- l'indicazione esplicita delle **disposizioni abrogate** e il **coordinamento formale e sostanziale** delle disposizioni vigenti, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo. Entrambe le previsioni sono dirette a rendere più agevole la comprensione della disciplina per gli operatori del settore e più in generale per i cittadini interessati;

---

<sup>7</sup> Istituito ai sensi dell'art.3 della legge n.175 del 2017, il Consiglio superiore dello spettacolo svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo. Per la disciplina sul funzionamento e sul regime di incompatibilità dei componenti dello stesso si veda il [decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n.73 del 30 gennaio 2018](#).

<sup>8</sup> L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge n 1295 del 1957, è un ente pubblico economico, con sede legale in Roma, che eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. A tali finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3, e con l'emissione di obbligazioni ai sensi delle disposizioni vigenti (si vedano gli articoli 1 e 2 del Regolamento per il riordino del medesimo Istituto emanato con [DPR 453/2000](#)). Ai sensi dello [Statuto](#), emanato con D.I. 24 gennaio 2014, l'Istituto opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali (articolo 2).

- **l'aggiornamento delle procedure**, valorizzando il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
- il riconoscimento dell'importanza di **assicurare** la più ampia **fruizione** delle attività di spettacolo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle **persone con disabilità**, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

Al riguardo, con legge 2 marzo 2009 l'Italia ha ratificato e reso esecutiva la [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#) (e del relativo protocollo opzionale) sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007. Nello specifico, ai sensi dell'art. 30, che disciplina la partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport, gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le stesse abbiano accesso, ai prodotti culturali e, in particolare, ai programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili, e a luoghi in cui si svolgono attività culturali, come teatri, musei, cinema.

c) con specifico riguardo alle **fondazioni lirico-sinfoniche**, la **revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale**, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi del citato articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2006 (v.*supra*) e con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge n.232 del 2016<sup>9</sup>, nonché sulla base di ulteriori parametri.

Si tratta dei seguenti:

- rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;
- revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;
- realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;
- promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;
- risultati artistici e gestionali del triennio precedente;

d) con specifico riguardo ai **settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche**:

- ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta

---

<sup>9</sup> Ai sensi di tale disposizione, si ricava il principio secondo il quale nella ripartizione delle risorse statali si preveda di erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.

gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

- riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;
- miglioramento e responsabilizzazione della gestione;
- ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;
- previsione, ai fini del riparto del FUS, che i decreti non aventi natura regolamentare diretti alla determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo FUS definiscano determinati criteri<sup>10</sup>;
- e) in relazione al settore delle attività musicali (di cui alla legge n.800 del 1967<sup>11</sup>), revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:
  - l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;
  - l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;
  - la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;
  - la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;

---

<sup>10</sup> Si tratta dei seguenti: 1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità; 2) la valorizzazione della qualità delle produzioni; 3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; 4) l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; 5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni; 6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero; 7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; 8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani.

<sup>11</sup> Recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali".

- il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

f) in relazione al **settore della danza**:

- revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;

- introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

g) revisione delle disposizioni nei settori delle **attività circensi e degli spettacoli viaggianti**, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di **educazione** delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del FUS per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado;

i) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, **il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo**, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, [dell'articolo 36<sup>12</sup> della Costituzione](#) e [dell'articolo 2099 del codice civile<sup>13</sup>](#), tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative. Al riguardo, si tratta di una tematica che per alcuni aspetti ha elementi di contatto con la delega legislativa al Governo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori a tempo determinato (dipendenti o autonomi) dello spettacolo, conferita ai sensi di quanto disposto ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame (si veda in proposito la relativa scheda di lettura);

---

<sup>12</sup> Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge; il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

<sup>13</sup> Riguardante la modalità con cui deve essere retribuito il prestatore di lavoro.

l) introduzione di disposizioni volte a **semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo**, ivi inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

m) sostegno alla **diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione**, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

n) **sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea**, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

Quanto alle **norme procedurali per l'esercizio della delega**, il comma 1 in esame opera un **rinvio ai contenuti dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della citata legge n.175 del 2017**.

Ai sensi del richiamato comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo<sup>14</sup> e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Queste sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Nel caso in cui le Commissioni si esprimano nel prescritto termine, il Governo può approvare in via definitiva il decreto legislativo recependo le indicazioni contenute nei pareri resi oppure, qualora non intenda conformarsi agli stessi, prima di procedere in via definitiva, è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. A loro volta, in quest'ultimo caso, le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

In conseguenza del richiamo al comma 7 dell'articolo 2 della legge n.175 del 2017, **disposizioni correttive ed integrative** del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.

---

<sup>14</sup> Di cui all'articolo 3 della citata L. n. 175 del 2017.

Il comma 1 dispone che la delega sia esercitata altresì alle condizioni di cui al comma 6 del citato articolo 2 della legge n.175 del 2017. Ai sensi del richiamo a tale disposizione: i) dal decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ii) qualora il decreto legislativo determini invece nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle norme legislative che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Si tratta di una norma che dispone in ordine all'invarianza finanziaria della disciplina legislativa delegata, che risulta invero assorbita da quanto disposto al **comma 3** del disegno di legge in esame.

Quest'ultimo stabilisce infatti, con norma di analogo tenore, in merito all'invarianza di spesa derivante dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 (in commento) e 2 (si veda la scheda di lettura che segue).

*Si valuti pertanto opportunità di un coordinamento tra le richiamate disposizioni.*



### **Articolo 1, commi 2 e 3**

***(Delega per il riordino delle misure di sostegno in favore dei lavoratori a termine, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo)***

Il **comma 2** dell'**articolo 1** reca una **delega al Governo per il riordino e la revisione delle misure di sostegno in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli**. La disciplina di delega concerne gli ammortizzatori, le indennità e gli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET) ed è intesa a tener conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative in oggetto. La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali richiamate dall'**alinea del comma 2**<sup>15</sup>, nonché secondo i criteri di salvaguardia finanziaria di cui al successivo **comma 3**. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle **lettere da a) a d) del comma 2**.

Si ricorda che, nell'ambito della disciplina di delega di cui al precedente **comma 1** (concernente l'adozione di un **codice dello spettacolo**), è previsto anche<sup>16</sup> il principio del riordino o introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative, con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative (si rinvia alla scheda di lettura del suddetto **comma 1**).

Come accennato, i soggetti interessati dalla disciplina di delega di cui al **comma 2** in esame sono i lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; tale categoria è individuata mediante il richiamo - da parte dell'**alinea del comma 2** - dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del [D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182](#). Si ricorda che quest'ultimo comma prevede l'articolazione in tre gruppi<sup>17</sup> dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo<sup>18</sup>; gli altri due gruppi di iscritti (di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo articolo 2, comma 1) sono costituiti, rispettivamente, dagli altri lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato e da quelli svolgenti attività a tempo indeterminato. L'ambito delle attività rientranti nel primo gruppo - il quale, come detto, è quello oggetto della delega in esame - e di quelle rientranti

---

<sup>15</sup> Cfr., in merito, la parte finale della presente scheda.

<sup>16</sup> Mediante il richiamo dell'articolo 2, comma 4, lettera *l*), della [L. 22 novembre 2017, n. 175](#).

<sup>17</sup> L'alinea del medesimo comma specifica che si prescinde dalla natura autonoma o subordinata dell'attività lavorativa.

<sup>18</sup> Fondo istituito presso l'INPS.

invece nel secondo gruppo è attualmente individuato dal [D.M. 15 marzo 2005](#), "Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS"<sup>19</sup>.

Si ricorda altresì che l'articolo 66 del [D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106](#), ha operato varie modifiche ed integrazioni alle norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo; tale intervento, per gli istituti rientranti nell'oggetto della presente delega, ha riguardato: l'indennità di malattia; i trattamenti di maternità e di paternità (ivi compresi i trattamenti per i congedi parentali); l'introduzione - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - di un trattamento di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) nonché di una relativa aliquota contributiva.

I principi e criteri direttivi di cui alla **lettera a)** del presente **comma 2** prevedono l'aggiornamento dei requisiti - o la definizione di nuovi requisiti - per l'accesso alle misure di sostegno, con riferimento a: 1) il limite massimo annuo di reddito, riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 2) il limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 3) il reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo.

Riguardo ai profili suddetti, si ricorda che:

- per la tutela contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori dipendenti del settore dello spettacolo rientrano nell'ambito della disciplina generale della NASpI (di cui al [D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#)); come accennato, anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo è previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un trattamento di disoccupazione - denominato ALAS -, con una relativa aliquota contributiva, pari al 2 per cento.

In base alla summenzionata disciplina generale, il trattamento NASpI non è subordinato ad alcun limite massimo di reddito precedente, mentre si richiedono<sup>20</sup> il possesso, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, di almeno tredici settimane di contribuzione e la sussistenza di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Si ricorda che un altro [D.M.](#), emanato nella medesima data del 15 marzo 2005 e avente come titolo "Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo", individua le attività rientranti nell'obbligo di iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Per le procedure e i termini temporali di revisione delle due categorie di decreti ministeriali in oggetto, cfr. l'articolo 3, secondo comma, del [D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708](#), e successive modificazioni, e l'articolo 66, comma 20, del [D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106](#).

<sup>20</sup> Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato D.Lgs. n. 22 del 2015.

<sup>21</sup> L'articolo 16 del [D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69](#), ha escluso per i trattamenti di disoccupazione NASpI da riconoscere nel periodo compreso **tra il 23 marzo 2021 e il 31 dicembre 2021** l'applicazione del requisito suddetto di trenta giornate di lavoro effettivo.

La disciplina relativa al suddetto trattamento ALAS prevede, tra gli altri requisiti, il possesso: di almeno quindici giornate di contribuzione (versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di presentazione della domanda di indennità; di un reddito, relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda, non superiore a 35.000 euro<sup>22</sup>;

- i commi 1 e 2 del citato articolo 66 del D.L. n. 73 del 2021 hanno ridotto, ai fini del riconoscimento dell'indennità di malattia relativa ai lavoratori - sia dipendenti sia autonomi - iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il numero minimo di giornate lavorative da 100 a 40 (sempre con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno solare precedente quello di insorgenza dell'evento morboso).

Il principio di delega di cui alla **lettera b)** del presente **articolo 1, comma 2**, è costituito dall'incompatibilità delle misure di sostegno introdotte o ridefinite in sede di esercizio della delega con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti. In merito, si ricorda che la disciplina relativa al suddetto trattamento ALAS prevede<sup>23</sup> l'incompatibilità dello stesso - oltre che con le attività di lavoro dipendente o autonomo e con i trattamenti pensionistici diretti (a carico di gestioni previdenziali obbligatorie) - con il Reddito di cittadinanza<sup>24</sup>.

La successiva **lettera c)** reca il criterio direttivo dell'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori degli interventi di sostegno.

La norma di delega di cui alla **lettera d)** prevede la definizione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa<sup>25</sup>.

Con riferimento al medesimo profilo dell'invarianza di spesa, il **comma 3** specifica, in primo luogo, che dall'attuazione della delega di cui al presente **comma 2** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In secondo luogo, si richiama la norma generale di cui all'articolo 17, comma 2, della [L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), secondo la quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente (o contestualmente) alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

<sup>22</sup> La disciplina del trattamento ALAS è posta dai commi da 7 a 16 del citato articolo 66 del D.L. n. 73 del 2021. In particolare, i due requisiti summenzionati sono stabiliti dalle lettere *d)* ed *e)* del comma 8.

<sup>23</sup> Cfr. le lettere da *a)* a *c)* del citato comma 8 dell'articolo 66 del D.L. n. 73 del 2021.

<sup>24</sup> Di cui al capo I del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#), e successive modificazioni.

<sup>25</sup> Come accennato, la disciplina del suddetto trattamento ALAS prevede (sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2022) una relativa aliquota contributiva, pari al 2 per cento e concernente i lavoratori autonomi dello spettacolo (comma 14 del citato articolo 66 del D.L. n. 73 del 2021).

Come accennato, le norme procedurali per l'esercizio della delega di cui al **comma 2** in esame sono ivi stabilite (nell'**alinea**) mediante il richiamo dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della [L. 22 novembre 2017, n. 175](#).

In base al richiamo del suddetto comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo<sup>26</sup> e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, successivamente all'intesa ed al parere del Consiglio di Stato suddetti, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

In base al richiamo del suddetto comma 7, disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.

Si ricorda inoltre che il 4 agosto 2021 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha espresso il [parere](#) sul disegno di legge in esame, facendo proprie le raccomandazioni - inerenti essenzialmente alla delega di cui al presente **comma 2** - contenute nel corrispondente parere (allegato al documento suddetto) della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

---

<sup>26</sup> Di cui all'articolo 3 della citata L. n. 175 del 2017.

**Articolo 2**  
***(Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo)***

**L'articolo 2 istituisce presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.**

Come si evidenzia nella relazione illustrativa, la finalità del registro è quella di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo.

La disposizione (al **comma 1**), nel richiamare l'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, dispone che tale registro sia **articolato in sezioni secondo le categorie professionali** ivi previste.

Il richiamato d.lgs. n.708, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, all'articolo 3, primo comma, individua un elenco di categorie di lavoratori dello spettacolo i cui appartenenti sono obbligatoriamente iscritti al predetto Ente<sup>27</sup>.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 708 del 1947 attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all'obbligo assicurativo al F.P.L.S. o di ridefinire, ai sensi

---

<sup>27</sup> Si tratta, nello specifico, delle seguenti categorie: 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica; 3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tescorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzeri; 16) sarti; 17) pittori, stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19) operatori di cabine, di sale cinematografiche; 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendente dagli enti ed imprese soprannominati; 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; 22) calciatori ed allenatori di calcio; 23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films; 23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 30 aprile 1997, n. 182, la distinzione in tre gruppi delle categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Il d.lgs. n. 182 del 1997 (articolo 2, commi 1 e 2) ha previsto la suddivisione dei lavoratori nelle seguenti categorie, differenziando, al contempo, il predetto requisito, a seconda che i lavoratori:

- a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- b) prestino a tempo determinato attività non direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Si tratta, in particolare, di quei lavoratori che si inseriscono in un contesto aziendale che opera in materia di arte/cultura/spettacolo ma la cui prestazione non è direttamente coinvolta nella realizzazione dello spettacolo (per esempio, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, impiegati amministrativi e tecnici delle imprese televisive, impiegati dipendenti dalle case da gioco);
- c) prestino attività a tempo indeterminato (qualsiasi figura professionale).

Quanto alla definizione dei **requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel registro** in commento, essa è demandata ad un **decreto del Ministro della cultura (comma 2)**. Il decreto è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore.

Ai sensi del **comma 3**, il registro nazionale è pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero della cultura.

Al **comma 4** si precisa che **l'iscrizione** all'istituendo registro **non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali** di cui all'articolo 3, primo comma, del citato d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n.708 del 1947<sup>28</sup>.

Il **comma 5** reca infine una clausola di **invarianza finanziaria** dell'articolo in esame, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>28</sup> Si veda la precedente nota.

### **Articolo 3** ***(Osservatorio dello spettacolo)***

**L'articolo 3** novella la disciplina dell'**osservatorio dello spettacolo**, al quale vengono attribuiti **il compito di coordinamento con le attività degli osservatori regionali dello spettacolo** e la facoltà di stipulare **convenzioni con le università** per l'effettuazione di **tirocini** formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea.

Occorre in proposito premettere che l'osservatorio è stato istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, oggetto di novella ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Nello specifico, l'osservatorio - che opera attualmente presso la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura - svolge i seguenti compiti (ai sensi del predetto articolo 5):

- a) raccogliere ed aggiornare i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;
- b) acquisire gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
- c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

Inoltre, il predetto osservatorio<sup>29</sup> predisponde: i) la relazione sulla utilizzazione del FUS, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo, che il Ministro della cultura è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 163 del 1985; ii) i documenti di ricerca prodotti nell'ambito del Progetto PanoramaSpettacolo, sviluppato con l'intento di produrre informazione statistica territoriale che sia di supporto alle attività di definizione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi nel settore culturale.

Nell'ambito dell'osservatorio è infine presente un centro di documentazione, in cui è raccolta è raccolta documentazione inerente allo spettacolo nelle sue diverse manifestazioni.

Nello specifico, ai sensi del **comma 1, lettera a)**, tramite una novella all'articolo 5, comma 1, della l. n.163 del 1985, l'osservatorio promuove il **coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni** con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

Si segnala in proposito che in molte regioni sono stati istituiti osservatori dello spettacolo, fra cui, senza pretesa di esaustività, quelli istituiti: in Veneto (ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n.17 del 2019); in Basilicata (art. 10 della l.r. n.37 del 2014); in Campania

---

<sup>29</sup> Per approfondimenti si veda in proposito la relativa [pagina web del Ministero della Cultura](#).

(art.11 della l.r. n. 6 del 2007); in Sicilia (art.15 della l.r. n.25 del 2007<sup>30</sup>); in Sardegna (art. 6 della l.r. n. 18 del 2006); in Puglia (art. 6 della l.r. n. 6 del 2004); in Emilia Romagna (art. 8 della l.r. n. 13 del 1999).

In alcune regioni risultano invece istituite strutture che svolgono analoghe funzioni in materia di spettacolo, nell'ambito di attribuzioni più ampie: si vedano ad esempio: la Lombardia (in cui è stato inizialmente istituito l'Osservatorio culturale, ai sensi dell'art.14 della l.r. n.9 del 1993, le cui funzioni sono ora demandate - ai sensi dell'art.44 della l.r. n.25 del 2016 - a PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia); le Marche (con particolare riguardo all'Osservatorio regionale per la cultura, istituito ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n.4 del 2010); l'Abruzzo (in cui è stato istituito l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo, ai sensi dell'art.23 della l.r. n.46 del 2014); Friuli-Venezia Giulia (in cui è stato istituito l'Osservatorio regionale della cultura, ai sensi dell'art.7 della l.r. n.16 del 2014); Umbria (in cui le funzioni di Osservatorio dello spettacolo sono esercitate - ai sensi dell'art.3 della l.r. n.17 del 2004 dalla Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro).

Al **comma 1, lettera b)**, tramite un'ulteriore novella al secondo comma del medesimo articolo 5, il comma 1, della l. n.163 del 1985, si stabilisce che l'osservatorio può stipulare **convenzioni con le università**, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea.

Il **comma 2** reca infine una **clausola di invarianza finanziaria**, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>30</sup> Si tratta nello specifico dell'osservatorio regionale delle attività teatrali.



**Articolo 4**  
*(Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo)*

Il **comma 1** dell'**articolo 4** prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi **specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo**<sup>31</sup>; tali servizi sono intesi ad agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero. Il successivo **comma 2** quantifica gli oneri derivanti dal **comma 1** in 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, e, ai fini della relativa copertura, dispone **una riduzione**, in misura e termini temporali identici, del **Fondo unico per lo spettacolo**<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Riguardo all'ambito dei soggetti iscritti al summenzionato Fondo pensione, cfr. la scheda relativa al precedente **articolo 1, commi 2 e 3**.

<sup>32</sup> Fondo istituito dall'articolo 1 della [L. 30 aprile 1985, n. 163](#).